

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-1615 del 31/03/2022 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: TECNOINDUSTRIE SRL ATTIVITÀ: "SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE" SVOLTA IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), STRADA MARCHESA N. 6. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-1725 del 31/03/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno trentuno MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: TECNOINDUSTRIE SRL
ATTIVITÀ: "SABBIATURA E VERNICIATURA INDUSTRIALE" SVOLTA IN COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO (PC), STRADA MARCHESA N. 6.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2164 del 28/10/2014 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta MARCOTTI CARLO (provvedimento conclusivo del procedimento unico del SUAP del Comune di San Pietro in Cerro prot. n. 2488 del 20/11/2014), per l'attività di "sabbatura e verniciatura industriale" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Strada Marchesa n. 6, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'inquinamento acustico;
- la determinazione dirigenziale det-amb n. 1743 del 16/04/2020 di voltura a favore della ditta TECNOINDUSTRIE Srl (P.I. 01858180761) dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2164 del 28/10/2014 in favore della ditta MARCOTTI CARLO per l'attività di "sabbatura e verniciatura industriale", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Strada Marchesa n. 6;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta TECNOINDUSTRIE Srl (P.I. 01858180761), trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 191151 del 13/12/2021, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. n. 2164 del 28/10/2014 (come volturata con D.D. n. 1743/2020), per l'attività di "sabbatura e verniciatura industriale" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Strada Marchesa n. 6, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n. 152/2006, (*modifica sostanziale*);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 (*proseguimento senza modifiche*);
 - comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4/6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);
- la nota prot. n. 196072 del 21/12/2021 con cui è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell'istanza;
- la nota acquisita al prot. Arpae n. 197214 del 22/12/2021 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento dell'istanza;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 197938 del 23/12/2021;

Considerato che:

- con nota prot. n. 199972 del 29/12/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 5438 del 14/01/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. Arpae n.18407 del 02/02/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa richiesta;
- con nota prot. n. 21247 del 07/02/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 33100 del 28/02/2022 sono stati richiesti chiarimenti in merito alle integrazioni trasmesse dalla ditta;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 36794 del 04/03/2022 sono state trasmesse dalla ditta le informazioni a chiarimento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 39936 del 10/03/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le informazioni prodotte dalla ditta con la suddetta nota prot. n. 36794/2022;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 19 del 24/03/2022 Sinadoc 33556/2021) risulta che:

- le modifiche oggetto del presente procedimento comportano:
 - la dismissione dell'emissione E3 (sabbatura);
 - l'inserimento di una nuova sabbatrice (E11);
 - l'inserimento di una nuova parete aspirante di verniciatura (E12);
 - l'inserimento di 2 box di preparazione vernici con espulsione di ricambio aria (E13 ed E14);
 - la revisione e l'aumento dei quantitativi dei prodotti di verniciatura impiegati;
- il prodotto impiegato per la pulizia delle attrezzature è quello indicato nel riepilogo materie prime utilizzate come 3001XST SOLVENTE PER NITRO di cui viene previsto un impiego annuo di 765 kg/anno;
- nell'istanza è indicato un consumo annuale di prodotti vernicianti e diluenti pari a 16373,8 kg/anno, per un input di COV dichiarato pari a 4117,7 kg/anno;
- è dichiarato che il consumo massimo teorico di solventi è pari a 4118 kg/anno mentre la capacità nominale può essere considerata pari a circa 20 kg/giorno di solventi. E' altresì dichiarato che l'attività non è soggetta a quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- la ditta dichiara che per minimizzare le emissioni diffuse ha previsto che le operazioni di pulizia siano tutte svolte all'interno delle cabine/locali di verniciatura sotto aspirazione;

- i locali relativi alle emissioni E6, E7 ed E12 risultano chiusi e dedicati esclusivamente alle attività di verniciatura; relativamente alle pareti di cui alle emissioni E1 ed E2 viene segnalato che le attività di verniciatura verranno eseguite per pezzi di piccole dimensioni in modo da limitare l'attività di verniciatura esclusivamente in prossimità delle pareti stesse e limitare al minimo le emissioni diffuse;
- gli impianti termici di cui alle emissioni E5 ed E8 hanno potenza termica massima pari a 440 kW ognuno. Tali impianti non risultano soggetti ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- relativamente a quanto stabilito dal comma 7 bis dell'art.271 del D.Lgs.152/06 viene comunicato che *"la Ditta lavora per conto terzi e il prodotto da impiegare viene richiesto espressamente dai Clienti. Pertanto i prodotti impiegati non possono essere attualmente sostituiti/modificati. In ogni caso, sulla base di quanto sopra esposto, le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata verranno limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio"*. Rispetto agli obblighi stabiliti da tale comma la Ditta si impegna con i clienti a richiedere, verificare e possibilmente sostituire l'utilizzo di tali prodotti non appena sarà possibile;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 695 del 03/03/2022 (prot. Arpae n. 35450 del 03/03/2022) - Comune di San Pietro in Cerro: parere favorevole relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 734 del 07/03/2022 (prot. Arpae n. 37574 del 07/03/2022) - Comune di San Pietro in Cerro: parere favorevole relativamente alla matrice "impatto acustico";
- nota prot. n. 41483 dell'11/03/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. 117733 del 16/03/2022 (prot. Arpae n. 45032 del 17/03/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. n. 2164 del 28/10/2014 (come volturata con D.D. n. 1743/2020)- a favore della ditta TECNOINDUSTRIE Srl (P.I. 01858180761), con sede legale a Pignola (PZ), Contrada Ruovolo n. 1, per l'attività di "sabbatura e verniciatura industriale" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di San Pietro in Cerro (PC), Strada Marchesa n. 6;
2. **di dare atto** che la presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico* di acque reflue in corpo idrico superficiale, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

3. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PARETE VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 14000 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | F.T. | |

EMISSIONE N. E2 PARETE VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 14000 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | F.T. | |

EMISSIONE N. E4 IMPIANTO DI GRANIGLIATURA

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 12000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 240 | gg/anno |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | F.T. | |

EMISSIONE E5 GENERATORE DI CALORE – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E6 CABINA DI VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 48000 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | F.T. | |

EMISSIONE N. E7 CABINA DI VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 48000 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | F.T. | |

EMISSIONE E8 GENERATORE DI CALORE – SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E9 IMPIANTO DI SABBIATURA

| | | |
|---|----------|--------------------|
| Portata massima | 13000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 240 | gg/anno |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | C + F.T. | |

EMISSIONE N. E10 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ALIMENTATO A GASOLIO

EMISSIONE N. E11 IMPIANTO DI SABBIAIATURA

| | | |
|---|------|--------------------|
| Portata massima | 6000 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Durata massima annua | 240 | gg/anno |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | | F.T. |

EMISSIONE N. E12 PARETE VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| portata massima | 16000 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 7,5 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | | F.T. |

EMISSIONE N. E13 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1400 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 4 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | | F.T. |

EMISSIONE N. E14 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI

| | | |
|--|------|--------------------|
| portata massima | 1400 | Nm ³ /h |
| Durata massima annua | 240 | g/a |
| Durata massima giornaliera | 8 | h/g |
| Altezza minima | 4 | m |
| Concentrazione ammessa degli inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | | F.T. |

- a) Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire e contenere la formazione di emissioni diffuse. In particolare:
- l'attività di preparazione, verniciatura, asciugatura ed essiccazione devono essere svolte negli appositi impianti/locali, con aspirazione attiva e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
 - per quanto riguarda la verniciatura, la velocità di aspirazione non dovrà risultare mai inferiore a 0,4 m/s;
 - le operazioni di pulizia devono essere svolte negli impianti di verniciatura con aspirazione attiva;
- b) i camini di emissione, con l'eccezione di E5, E8 ed E10, devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- d) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- o **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - o **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - o **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - o **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

- **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT):** UNI EN 12619:2013;
- e) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati;
- f) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'Allegato VI alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, in particolare al punto 2.3;
- h) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i) i risultati analitici dei monitoraggi devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- j) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- k) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- l) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per **E13 ed E14** e di quanto stabilito al punto x) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni;
- m) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E4, E6, E7, E9, E11, E12 devono avere una **frequenza almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- n) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- o) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- p) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- q) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

- r) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- s) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 68,5 kg/giorno calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto s), per un input annuo massimo di COV pari a 4120 kg/anno";
- t) i giorni e le ore di funzionamento delle emissioni E1, E2, E6, E7, E9, E12, E13 ed E14, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti (compresi quelli per il lavaggio delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenute a disposizione dei competenti organi di controllo;
- u) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta a una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante l'input annuo di COV ed una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; **tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;**
- v) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati **non può superare 60 giorni;**
- w) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- x) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- y) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento:
- i dati relativi ad **almeno tre monitoraggi** di ciascuna emissione E1, E2, E6, E7, E9, E12 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - i dati relativi ad **almeno un monitoraggio** di ciascuna emissione E13 ed E14 effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
 - i dati relativi ad **almeno un monitoraggio** di COV (espressi come Ctot) di una emissione a scelta in cui sono effettuate operazioni di lavaggio attrezzature effettuato, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in sede di messa a regime;
- la **concentrazione delle sostanze di cui al comma 7-bis dell'art. 271** del D.Lgs. 152/06 supportata da monitoraggi ad un punto di emissione a scelta durante l'impiego dei prodotti che li contengono in maggior quantità. I monitoraggi devono essere effettuati in sede di messa a regime nelle condizioni di esercizio più gravose. Per i COV speciatati dovrà essere utilizzato il metodo UNI CEN/TS 13649:2015, mentre per etilendiammina dovrà essere usato il metodo NIOSH 2010, oppure Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020); si fa riserva di fissare specifici limiti di emissione per detti inquinanti sulla base dell'esito di tale monitoraggio;
- z) ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs.15 2/06 ogni cinque anni dalla data di rilascio o rinnovo dell'AUA la Ditta dovrà inviare all'autorità competente una relazione in cui si analizza la disponibilità di alternative, si considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze previste nel suddetto comma; resta fermo quant'altro disposto dal comma medesimo;
- 4. di stabilire, per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "scolina da campo",** ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, le seguenti **prescrizioni** (come già disposto con d.d. n. 2164/2014):
- a) sia prevista, per il buon funzionamento dell'impianto, la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalla fossa Imhoff e del materiale galleggiante dal pozzetto degrassatore, ed il loro conferimento presso impianto di trattamento autorizzato;
 - b) la documentazione comprovante le operazioni di cui al punto precedente dovrà essere mantenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;

- c) sia previsto, per il filtro percolatore, almeno una volta all'anno, lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;

5. di fare salvo che il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

6. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di San Pietro in Cerro per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di San Pietro in Cerro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.